Conferenza permanente
delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia

La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, riunitasi a Roma il 19 Febbraio 2015, **all'unanimità ha approvato la seguente mozione relativa all'ex art.22 del "Patto della Salute":**

Il Sole 24 ORE Sanità

La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia,
Riunitasi a Roma il 19 Febbraio 2015

presa visione di quanto recentemente pubblicato dalla stampa, relativamente la bozza del ddl ex art. 22 del "Patto della Salute" elaborata dai tecnici delle Regioni Veneto, Liguria ed Emilia Romagna presentata lo scorso 16 febbraio alla valutazione della Commissione salute della Conferenza delle Regioni;

considerata la normativa del D.I. 4 Febbraio 2015, n.68, in corso di registrazione, recante il "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" ;*

consapevole delle problematiche economiche che permangono nel Paese e della necessità di dotare il SSN di un adeguato numero di specialisti nelle varie discipline;

condividendo la necessità di una maggiore diffusione delle Reti Regionali su tutto il territorio del Paese e l'esigenza non procrastinabile di una programmazione in ambito degli studi medici pre e post-laurea e della implementazione di interventi di promozione allo sviluppo di qualità di questo settore;

ribadendo *fermamente* che la formazione specialistica post-laurea, al fine di garantire in via ottimale il diritto alla tutela della salute costituzionalmente riconosciuto al cittadino, deve avvenire attraverso un unico modello di formazione a cui si possa accedere secondo modalità chiare e uniformi, evitando qualsiasi duplicazione delle modalità di reclutamento (test di selezione nazionale e accesso in sovrannumero per i medici senza specializzazione assunti nel SSN)

ribadendo *altresì* che l'obiettivo di sopperire alle necessità delle Aziende ospedaliere potrebbe essere raggiunto conferendo i fondi eventualmente utilizzabili per l'utilizzazione a fini assistenziali nel SSN di medici non specialisti, che ai sensi della normativa vigente non possono essere assunti nelle Aziende sanitarie, al finanziamento di un congruo numero di borse aggiuntive a quelle già determinate dal MIUR

ritiene di dover sottolineare che:

1-Sia opportuno procedere in tempi celeri alla ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialista di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999,n. 368 al fine di definire i requisiti e gli standard qualitativi che le strutture facenti parte delle Reti Formative devono soddisfare e di programmare l'entità di medici e di specialisti necessarie nel medio e lungo periodo;

2-La definizione del percorso e degli obiettivi formativi dei medici in formazione specialistica nonché la valutazione degli stessi (non solo finale) e le modalità di frequenza del Corso sono tutti aspetti di esclusiva competenza e responsabilità del Consiglio della Scuola, fermo restando che, nello spirito di collaborazione tra Sistema universitario e Sistema Sanitario, all'acquisizione delle relative competenze specialistiche concorrono tutte le strutture facenti parti della Rete Formativa, ivi comprese quelle del Servizio sanitario (ove rientranti nella rete formativa della Scuola), strutture presso le quali i medici in formazione specialistica possano operare in relazione ai predefiniti parametri strutturali, di qualità e di riconosciuta eccellenza delle singole strutture;

3-Sia necessario indicare nella misura del 10%, come previsto dal comma 4 dell'art 35 del D.Lgs. 17 agosto 1999,n. 368, la percentuale massima di medici appartenenti al Servizio Sanitario ammissibili in sovrannumero nelle Scuole di specializzazione nel rispetto della recettività della rete formativa;

4- Sia necessario chiarire la questione della rotazione durante il percorso formativo da parte dei medici del Servizio Sanitario ammessi in soprannumero alle scuole, in quanto la rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa secondo il programma di rotazione stabilito dal Consiglio della Scuola è da considerarsi un irrinunciabile valore aggiunto della formazione specialistica universitaria, tale per cui- anche per uniformità di trattamento tra tutti gli specializzandi appartenenti ad una stessa Scuola - non può essere accettato quanto riportato al comma 1, lettera a), punto 6 dell'art.22 del ddl nella parte in cui si ipotizza che il medico del SSR ammesso in sovrannumero alla formazione specialistica possa svolgere la propria attività teorica presso la sede universitaria e l'attività pratica presso l'Azienda sanitaria di appartenenza qualora detta azienda dovesse fare parte della rete formativa regionale;

5-Sia necessario chiarire che il medico in formazione specialista, anche quello eventualmente ammesso alle scuole in sovrannumero in quanto già appartenente al Servizio Sanitario, non può in alcun modo venir considerato come surrogato dell'organico medico del SSN e la qualità formativa non può venir subordinata alle problematiche contabili delle Aziende Sanitarie;

6-Sia necessario, altresì, chiarire meglio cosa si voglia intendere al punto 7 della richiamata lettera a), chiarire cioè se a questi medici del SSR ammessi alle scuole di specializzazione in sovrannumero venga poi offerta, una volta specializzatisi, una strada di accesso privilegiata ai concorsi per il

personale dirigenziale di cui all'art.15 del D.lgs. n.502/92, perché anche tale aspetto potrebbe rivelarsi scompensante per tutta quella porzione di discenti in formazione specialistica universitaria non coperti da tale riserva derivante dall'appartenenza al SSR.

7-Sia opportuno, infine, richiamare la problematica della formazione specifica in Medicina Generale e Cure Primarie, auspicando che il suddetto percorso formativo venga indirizzato nella Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.

"Conclusivamente, la Conferenza Permanente evidenzia che l'eventuale approvazione della suddetta normativa implicherebbe un grave e molteplice rischio di azioni giudiziarie, anche correlate a fondate questioni di legittimità costituzionale, motivate da ingiustificate disparità di trattamento, concernenti:

- le modalità di accesso alle Scuole di specializzazione;
- i diversi percorsi di formazione specialistica, comportanti varietà di esiti formativi e conseguenti difformità di tipologia di diplomi di specializzazione;
- gli accessi e gli esiti concorsuali ai ruoli organici dirigenziali medici nelle Aziende dei Servizi Sanitari Regionali ove, peraltro, sussisterebbero , comunque, diversità di profili professionali di Dirigenti Medici specialisti e di Medici non specialisti e non dirigenti."

La Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, infine, ribadendo che la bozza relativa al disegno di legge delega ex art.22 del "Patto della Salute" rischia di avere come risultato quello di dequalificare la formazione dei futuri medici, auspica il ritiro di codesta proposta di riforma al fine di arrivare a soluzioni condivise e sostenibili. "

Il Sole 24 ORE Sanità

Il Presidente
Prof. Antonio Benedetti